SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 798)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE e POZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1980

Controllo della gestione economico-finanziaria e dei bilanci dei partiti politici ed istituzione di una anagrafe patrimoniale e tributaria dei membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di moralizzazione della vita pubblica imposta dai ricorrenti scandali e dalla diffusa sensazione, a livello di pubblica opinione, che nell'ambito delle attività proprie dei partiti e dei parlamentari si riscontri quanto meno il concetto di illecita provvista di fondi, impongono senza ulteriori remore l'adozione di adeguati strumenti legislativi, atti a consentire l'assoluta trasparenza delle posizioni sia dei partiti, beneficiari del pubblico finanziamento, sia delle persone investite del mandato parlamentare.

Nè può, allo stato delle cose, ritenersi sufficiente il deferimento dei necessari controlli ad organismi non istituzionali ed interni, sotto certi profili, agli ambiti del « palazzo »; occorre che la pubblicizzazione avvenga con le assolute garanzie di veridicità e previa la rigida applicazione dei criteri generali già in atto nel nostro ordinamento legislativo per il controllo della gestione di fondi, comunque derivati o erogati dalla mano pubblica.

In tali sensi trova piena ed organica collocazione la traslazione del sistema dei controlli alla Corte dei conti, istituzionalmente abilitata all'esame, sotto il profilo della legittimità, delle gestioni di enti beneficiari di erogazioni a carico dell'erario, ancorchè — come nel caso dei partiti — privi di personalità giuridica.

Per quanto attiene viceversa all'esame delle posizioni personali dei parlamentari, sembra adeguato un sistema di anagrafe patrimoniale costantemente aggiornata a cura delle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento, anche per l'ovvia conseguenza, costituente inderogabile precetto legislativo, che i dati anagraficamente assunti siano automaticamente trasferiti agli uffici distrettuali, competenti per territorio in base alla residenza dei singoli parlamentari.

La chiarezza delle impostazioni, se da un lato può servire da deterrente per chi è chiamato alle pubbliche funzioni rispetto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

alle tentazioni della corruzione, dall'altro serve a dimostrare di fronte all'opinione pubblica l'assoluta intransigenza di chi è chiamato a decidere sulla materia ed intende decidere senza alcun condizionamento o riserva, in assoluta fermezza.

Si confida che il presente disegno di legge venga rapidamente trasformato in legge operante, che costituisca la premessa di un processo di moralizzazione, indispensabile presupposto per la credibilità ed il prestigio delle istituzioni e per la salvaguardia, anche a titolo morale, di chi, chiamato alla pubblica funzione parlamentare, non intende essere coinvolto, per la sola prevaricazione di alcuni e per l'instabilità del sistema, in responsabilità a carattere generale dell'intera classe dirigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I bilanci annuali dei partiti politici, comunque beneficiari di pubblici finanziamenti, sono soggetti al controllo della Corte dei conti e sottoposti alla normativa vigente delle gestioni fuori bilancio, di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. Restano in vigore le altre disposizioni in relazione agli obblighi dei partiti sull'approvazione e pubblicizzazione dei bilanci relativi.

Art. 2.

È istituita presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati una anagrafe patrimoniale e tributaria dei parlamentari.

Detta anagrafe dovrà rigorosamente indicare tutti i redditi e patrimoni provenienti da terreni e fabbricati, anche del coniuge; proventi di amministratori, dirigenti, revisori, sindaci di società controllate dallo Stato o no; da industrie, commerci, attività industriali e artistiche.

Art. 3.

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale e tributaria sarà affidata alle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento che potranno, in tal caso, avvalersi di una Sottocommissione all'uopo incaricata.

Le risultanze in possesso delle Commissioni sono annualmente comunicate agli uffici distrettuali delle imposte, competenti per territorio in base alla residenza anagrafica dei singoli parlamentari.

Art. 4.

Per l'impianto dell'anagrafe, di cui al precedente articolo 3, il parlamentare è tenuto

a presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una scheda appositamente preparata dalla Commissione finanze e tesoro, in cui risultino i dati indicati nell'articolo 2.

Inoltre gli stessi parlamentari sono tenuti ad aggiornare la predetta scheda entro quindici giorni da ogni variazione reddituale o patrimoniale.

Art. 5.

I nomi dei parlamentari che non aderiranno, adempiendo alla prescrizione di cui all'articolo 4, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con comunicazione delle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato.

Art. 6.

Ogni cittadino può prendere visione della posizione patrimonale e tributaria di ogni parlamentare, facendone espressa richiesta alla Segreteria generale della Camera dei deputati o del Senato, allegando alla domanda, legalizzata dal sindaco del comune dove il richiedente dimora, la fede di nascita ed il certificato di cittadinanza.